

**Cass. civ., sez. Lavoro 18-11-2004, n. 21856 - Pres. Ciciretti S - Rel. De Luca M - P.M. Napoletano G (Conf.) - Schneider ed altri c. Università Studi Bergamo ed altro (massima 1)**

RV583297

*PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - Scissione della pronuncia sull'"an" da quella sul "quantum" - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti.*  
*PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - Scissione della pronuncia sull'"an" da quella sul "quantum" - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti.*  
*IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - Scissione della pronuncia sull'"an" da quella sul "quantum" - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti.*

Nel rito del lavoro è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la decisione che, riconoscendo l'"an debeatur", riservi al prosieguo del giudizio la determinazione del "quantum" e non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione con quella definitiva, cioè la pronuncia sulle spese o in ordine alla separazione dei giudizi.

#### **Riferimenti normativi**

Codice procedura civile art. 278  
Codice procedura civile art. 279  
Codice procedura civile art. 340  
Codice procedura civile art. 414

#### **Giurisprudenza correlata**

Cass. civ., sez. Lavoro, 14-04-1986, n. 2628 - RV445705  
Cass. civ., sez. I, 02-05-1991, n. 4778 - RV471923  
Cass. civ., sez. III, 27-01-2003, n. 1200 - RV560020  
Cass. civ., sez. Unite, 08-10-1999, n. 711 - RV530707

**Cass. civ., sez. Lavoro 18-11-2004, n. 21856 - Pres. Ciciretti S - Rel. De Luca M - P.M. Napoletano G (Conf.) - Schneider ed altri c. Università Studi Bergamo ed altro (massima 2)**

RV583298

*PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Mancata contestazione con l'appello del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado - Rilevazione d'ufficio dal parte del giudice d'appello - Giudicato interno - Configurabilità - Conseguenze - "Error in procedendo" - Esame degli atti da parte della Cassazione - Fattispecie in tema di differenze retributive chieste dai lettori di lingua straniera presso le Università.*  
*PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA*

*PETITA - Mancata contestazione con l'appello del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado - Rilevazione d'ufficio dal parte del giudice d'appello - Giudicato interno - Configurabilità - Conseguenze - "Error in procedendo" - Esame degli atti da parte della Cassazione - Fattispecie in tema di differenze retributive chieste dai lettori di lingua straniera presso le Università.*

Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello - in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui fa riscontro quello del "tantum devolutum quantum appellatum" - ha per oggetto la controversia decisa dalla sentenza di primo grado entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto di appello; conseguentemente, la sentenza di secondo grado non può rilevare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado qualora tale profilo, in difetto di specifico motivo d'appello, risulti ormai coperto da giudicato sostanziale interno ed in tal caso, configurandosi un "error in procedendo", la Cassazione è giudice anche del fatto, con il conseguente potere-dovere di procedere direttamente all'interpretazione degli atti processuali. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, riformando quella di primo grado, aveva limitato temporalmente gli adeguamenti economici dei lettori di lingua straniera presso le Università).

### **Riferimenti normativi**

Codice procedura civile art. 112

Codice procedura civile art. 434

Codice procedura civile art. 437

Codice civile art. 2909

### **Giurisprudenza correlata**

Cass. civ., sez. Lavoro, 24-05-2001, n. 7088 - RV546947

Cass. civ., sez. Lavoro, 09-01-2002, n. 191 - RV551450

Cass. civ., sez. I, 07-05-2002, n. 6526 - RV554201

**Cass. civ., sez. Lavoro 18-11-2004, n. 21856 - Pres. Ciciretti S - Rel. De Luca M - P.M. Napoletano G (Conf.) - Schneider ed altri c. Università Studi Bergamo ed altro (massima 3)**

RV583299

*ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - Lettori di lingua straniera - D.l. n. 2 del 1994, conv. con modificazioni nella legge n. 63 del 2004, di adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001 - Interpretazione conforme alla sentenza comunitaria - Conseguenze - Trattamento economico ivi previsto - Riferibilità a tutti i lettori, ancorchè divenuti collaboratori ed esperti - Configurabilità - Fattispecie.*

In riferimento alla condizione dei lettori di lingua straniera presso le Università, atteso che la pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212/99 del 26 giugno 2001, ha valore di ulteriore fonte di diritto comunitario efficace "erga omnes", le disposizioni del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modificazioni nella legge n. 63 del 2004, di adeguamento alla suddetta sentenza, devono riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, ancorchè non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate e ancorchè divenuti collaboratori ed esperti linguistici (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv. nella legge n. 236 del 1995 e prima ancora dei d.l. non convertiti, i cui effetti erano stati fatti salvi). Conseguentemente, i lettori di madrelingua straniera delle

Università degli studi, anche se divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, quantomeno, ad un trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli precedentemente goduti oppure proporzionati (ai sensi dell'art. 36 cost.) alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato qualsiasi trattamento economico nel periodo successivo al momento in cui i ricorrenti erano divenuti collaboratori ed esperti linguistici).

### **Riferimenti normativi**

D.L. 21-04-1995, n. 120, art. 4

D.L. 14-01-2004, n. 2

Legge 21-06-1995, n. 236

Legge 05-03-2004, n. 63

Costituzione art. 36

### **Giurisprudenza correlata**

Cass. civ., sez. Lavoro, 19-03-2003, n. 4051 - RV561257

**Cass. civ., sez. Lavoro 18-11-2004, n. 21856 - Pres. Ciciretti S - Rel. De Luca M - P.M. Napoletano G (Conf.) - Schneider ed altri c. Università Studi Bergamo ed altro (massima 4)**

RV583300

*PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - Crediti di lavoro - Rivalutazione ed interessi - Divieto di cumulo "ex" art. 22, legge n. 724 del 1994 - Applicabilità ai crediti maturati prima - Esclusione.*

In tema di accessori dei crediti di lavoro, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi previsto dall'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994, è limitato agli emolumenti per i quali il diritto alla percezione non sia maturato entro il 31 dicembre 1994, con la conseguenza che il cumulo compete per i crediti retributivi maturati prima di tale data, ancorchè pagati in epoca successiva.

### **Riferimenti normativi**

Legge 23-12-1994, n. 724, art. 22, comma 36

Codice procedura civile art. 429

Codice civile art. 1224

### **Giurisprudenza correlata**

Cass. civ., sez. Lavoro, 13-01-2001, n. 421 - RV543107

Cass. civ., sez. Lavoro, 12-03-2004, n. 5140 - RV571084

Cass. civ., sez. Lavoro, 26-07-2004, n. 14015 - RV574963